

Nota 9 giugno 2011, protocollo n.3154

Graduatorie d'istituto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Protocollo: n.3154
Roma, 9 giugno 2011

Ai Direttori delle Accademie

Direttori dei Conservatori di Musica
e degli Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI

E, p.c. Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie d'istituto.

Come è noto è stata di recente avviata la procedura di approvazione del regolamento governativo recante, tra l'altro, una nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle Istituzioni dell'AFAM; è, tuttavia, ragionevole presumere che le modalità di selezione dei docenti ivi previste non potranno essere applicate a partire dal prossimo anno accademico.

D'altra parte, è, invece, sempre più pressante l'esigenza, da più parti segnalata, di una revisione dei criteri di valutazione a suo tempo individuati nella circolare n. 1672/2002, tenuto conto dei mutamenti intervenuti nell'offerta didattica delle istituzioni.

Nelle more, pertanto, dell'approvazione del citato regolamento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi, si ritiene opportuno, tenendo conto delle criticità nel tempo sottoposte all'attenzione del Ministero, tornare a fornire indicazioni utili ad assicurare uniformità di comportamenti nella formazione delle graduatorie di istituto.

Indizione della procedura

Il bando, da pubblicarsi almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, deve prevedere un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande e indicare la durata di validità della graduatoria, comunque non superiore ad un triennio.

Alla data di scadenza della graduatoria, il Consiglio accademico delibera o l'indizione di una nuova procedura di selezione o l'integrazione di quella scaduta oppure, ove ricorrano ragioni di urgenza, il ricorso a graduatorie, ancora in corso di validità, di altre istituzioni.

Il bando può prevedere un limite massimo del numero dei titoli artistico- professionali che il candidato può produrre.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice è costituita con decreto del Direttore, Essa è composta da tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio in altra istituzione, oltre al Direttore dell'Istituzione che la presiede. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della materia, possono essere chiamati a comporre la commissione anche titolari di discipline simili o affini.

Domande

Coloro che, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, aspirino all'inserimento in graduatoria devono presentare apposita domanda in carta libera.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza prevista dal bando. A tal fine fa fede il timbro postale.

L'intempestività della domanda determina l'esclusione dalla procedura.

Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio nonché di un curriculum, debitamente firmato, in cui siano elencati i titoli artistico-culturali e professionali.

Con riguardo a questi ultimi, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche, o su supporto ottico (CD,DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. Ciò al fine di limitare il gravoso onere dell'invio a più sedi di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può produrre direttamente in allegato alla domanda.

La documentazione richiesta dalla commissione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto.

Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello eventualmente fissato nel bando, la Commissione tiene conto soltanto dei titoli elencati nel curriculum fino alla concorrenza del limite consentito.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI A SUPPLENZA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE

A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (Max. punti 30)

Titoli di studio

- 1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea.

.....p.3

(Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di I livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto3)

- 2) Diploma accademico di II livello di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea

.....p.2

NOTA

Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di II livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto3)

- per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello di Conservatorio, di Istituto musicale pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea

NOTA

Per istituzione di pari livello della Comunità Europea si intende l'istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero

Titoli di servizio

- 1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti Statali o legalmente riconosciute, per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
 - a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
.....p. 3,60
 - b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
.....p. 0,60 (fino a un max. di p. 3,60)

- 2) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti statali o legalmente riconosciute, per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o non affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (la non affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
 - a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
.....p. 1,80
 - b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
.....p. 0,30 (fino a un max. di p. 1,80)

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- - La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici.
- - Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata , in particolare per i contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
- - Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a " Scuole" pareggiate al tempo della prestazione del servizio.
- - Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in costanza di rapporto di impiego.

B) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (Max. punti 85)

- 1) Per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o altra istituzione analoga anche della Comunità Europea.

- a) per l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici. Tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice.
.....p. 4
- b) per insegnamento diverso
.....p. 2
- 2) Per ogni diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università
.....p. 3
 - a) per borse di studio conferite da università o enti pubblici
.....p. 1
 - b) per ogni diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università Statali e non Statali e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale
.....p. 1
 - c) per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
.....p. 2
 per il punto 1 e il punto 2 fino ad un massimo di punti 8)
 - 3) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale
.....fino ad un massimo di p. 72
 - 4) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte
.....fino ad un massimo di p. 72
 - 5) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico- sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI.
.....fino ad un massimo di p. 72
 - 6) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico
.....p. 1 per un massimo di p. 3
 - 7) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria
.....p. 5
 - 8) Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
.....p. 2,5
 - 9) Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità europea
 - a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità
.....p. 1

b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità
.....p. 0,5
(per il punto 9 fino ad un massimo di punti 5)

In relazione ai punti 3 e 4 si evidenzia che:

- sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati.

Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico - culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie.

In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.

Le Commissioni, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redigono le graduatorie provvisorie che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione.

Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Le graduatorie definitive sono affisse all'albo e pubblicate sul sito internet dell'istituzione.

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Le graduatorie ora in atto restano valide fino alla scadenza del triennio o di altro termine previsto nel relativo bando.

Nota 1 luglio 2011, protocollo n.3156

Nota circolare n. 3154 del 9 giugno 2011- Graduatorie d'istituto.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Protocollo: n.3156
Roma, 1 luglio 2011

Ai Direttori delle Accademie
Direttori dei Conservatori di Musica
e degli Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI

p.c. Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

Oggetto: Nota circolare n. 3154 del 9 giugno 2011- Graduatorie d'istituto.

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte delle SS.LL. in merito alle difficoltà operative connesse alle modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici, come individuate nella nota circolare di cui in oggetto, si comunica che ogni determinazione al riguardo è rimessa all'autonoma deliberazione dei singoli consigli accademici. Si precisa, inoltre, che, in assenza di una norma di carattere generale, i criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici dovranno essere riportati nel testo di ciascun bando.

Resta, comunque, ferma la necessità che le commissioni siano costituite da docenti di ruolo della materia e che solo in loro assenza possa ricorrersi a titolari di discipline simili o affini.

Con l'occasione, si chiarisce che il termine indicato, di almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, per la pubblicazione del bando, ha carattere meramente ordinatorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Bruno Civello
f.to Civello